



30 Ottobre 2025

Circolare numero 102

Permessi brevi del personale – fruizione e recupero.

Nel rammentare al personale scolastico in servizio presso questo istituto che la **domanda formale** per fruire dei permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL del 27/11/2007 deve essere presentata tramite AXIOS – SPORTELLO DIGITALE e che, nel caso dei docenti, va informato il responsabile del plesso dove dovrebbero svolgersi le ore di lezione richieste come permesso, si precisa quanto segue:

il permesso deve essere espressamente concesso, poiché a) deve essere **compatibile con le esigenze di servizio** (art. 16, comma 1), b) per il personale docente l'attribuzione dei permessi è **subordinata alla possibilità della sostituzione con personale disponibile** (art. 16, comma 5); i permessi in questione **non possono avere una durata superiore alla metà dell'orario giornaliero** individuale di servizio e per il personale docente fino ad un **massimo di due ore** (art. 16, comma 1); i permessi brevi per i docenti devono avere come **unità minima quella dell'ora di lezione** (art. 16, comma 1), pertanto in questo Istituto le unità di orario richieste non possono essere inferiori ai 50 minuti; i permessi complessivamente fruiti non possono eccedere per i docenti il **limite annuale corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento** e per il personale ATA 36 ore nel corso dell'anno scolastico (art. 16, comma 2); entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a recuperare** le ore non lavorate, richiesta dall'amministrazione, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio; per il personale docente prioritariamente (ma non necessariamente) nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio nelle ore di permesso (art. 16, comma 3) il **mancato recupero**, imputabile al dipendente, determina il **trattenimento di una somma pari alla retribuzione** spettante per ore non recuperate (art. 16, comma 4).

A meno di particolari e comprovate motivazioni di urgenza, la richiesta deve avvenire con **anticipo sufficiente** a garantire la sostituzione del docente che ne fa richiesta (di norma, almeno due giorni lavorativi); in assenza di congruo preavviso, e nell'impossibilità di sostituire il docente, il permesso non potrà essere concesso.

Si richiama tutto il personale ad ottemperare agli obblighi di cui alla presente, onde prevenire spiacevoli disfunzioni e contribuendo – in tal modo – al miglioramento continuo della qualità del servizio erogato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Badalamenti

(Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)